

Molteplici sono stati gli interventi normativi nel mondo che Argis studia e sostiene.

Abbiamo quindi colto l'occasione di ricordare e sintetizzare tali interventi che, comunque, si segnalano per una più accentuata sensibilità al mondo dell'etica professionale e della correttezza comportamentale: parole che fanno sorridere qualcuno, come se non fossero esigenze reali per il sostegno della nostra società civile e fossero solo miraggi irraggiungibili. Errore e tradimento. (gnc)



Sommario

1. Cosa può insegnare la vicenda MPS per le Fondazioni (as)
2. Quando una Fondazione non è una P.A. (Tar Lombardia n. 326/2013) (as)
3. Le norme sull'anticorruzione si applicano anche alle ex IPAB (as)
4. Brevi spunti di riflessione in tema di Enti Non Profit e Responsabilità da Reato (D.Lgs. n. 231/2001) (sc)
5. Conversione delle azioni privilegiate detenute dalle Fondazioni Bancarie in azioni ordinarie della Cassa Depositi e Prestiti (ff - al)

1. Cosa può insegnare la vicenda MPS per le Fondazioni

(di Alceste Santuari - Pubblicato su www.personaedanno.it il 30.01.2013)

In questi giorni, ancora una volta ahimè, (ma sappiamo che oramai l'accertamento di un fatto negativo e la relativa indignazione per lo stesso riempiono lo spazio di qualche giorno...) la vicenda emersa intorno al Monte dei Paschi di Siena coinvolge la Fondazione (di origine bancaria) di controllo.

Per le Fondazioni (bancarie) qualcuno – correttamente a nostro avviso – sostiene sia giunto il momento per “fare un tagliando” (cfr. articolo su Il Sole 24 Ore, 25 gennaio 2013); altri giungono a proporre che lo Stato controlli temporaneamente la Fondazione MPS (cfr. articolo di Salvatore Bragantini, Corriere della Sera, mercoledì 30 gennaio 2013, p. 36).

Muovendo dall'assunto che le Fondazioni di origine bancaria, ancorché fortemente “collegate”, come nel caso di Siena, alla banca (società di capitali), sono persone giuridiche di diritto privato, quali potrebbero essere le possibili soluzioni in prospettiva?

L'art. 26 del Codice Civile recante "Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione" recita: "L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più Fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore."

Sul tema abbiamo già scritto su questo sito nelle settimane scorse. Qui si vuole riprendere il tema riguardante l'"unificazione delle amministrazioni", locuzione che sembra sottendere alla possibilità che il legislatore si è riservato di procedere ad una vera e propria integrazione verticale delle Fondazioni. In altri termini, è plausibile immaginare che il codice civile abbia inteso prevedere una "fusione" tra Fondazioni, procedimento esperito il quale le diverse Fondazioni non sussistono più in quanto singole realtà giuridiche ma confluiscono in una unica e diversa Fondazione.

Alla luce delle su esposte premesse, si può dunque sostenere che l'autorità tutoria, qualora ne ricorrano i requisiti, ovviamente, come già espresso nell'art. 26, tenendo in debito conto le volontà dei fondatori (che nel caso delle Fondazioni bancarie è lo Stato stesso, che attraverso una legge ad hoc ha "istituito" le Fondazioni medesime), potrebbe procedere alla fusione di più Fondazioni.

Si tratta di un percorso ipotizzabile anche per le Fondazione bancarie? Avuto riguardo alla loro configurazione civilistica non può revocarsi in dubbio che esse debbano essere annoverate tra le persone giuridiche di diritto privato (senza fine di lucro) (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 153/1999). Qualche divergenza rispetto al modello codicistico delle Fondazioni si riscontra nell'attività di vigilanza, atteso che essa è affidata pro tempore al Ministero dell'Economia (art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 153/1999). Detta vigilanza ha "per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle Fondazioni, la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti" (art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 153/1999). Siamo pertanto di fronte

ad un'autorità di vigilanza che per vero è chiamata ad assolvere funzioni e responsabilità non dissimili da quelle che attengono all'attività tutoria "classica" che supervisiona sulle persone giuridiche di diritto privato (Fondazioni e associazioni). In effetti, Prefetti e Regioni/Province autonome di Trento e Bolzano, non debbono anch'essi assicurare che le disposizioni statutarie siano implementate correttamente, che i Consigli di Amministrazione gestiscano in modo adeguato il patrimonio destinato a quel determinato scopo, garantendo quindi la redditività dei patrimoni medesimi? Sembrerebbe, quindi, che a tacere delle diverse terminologie impiegate per individuare le autorità di supervisione sulle attività delle Fondazioni di diritto comune rispetto a quelle di origine bancaria, le due autorità svolgano funzioni assimilabili sotto il profilo teleologico. Rimane da comprendere se dette funzioni possano spingersi fino a contemplare un processo di riordino delle strutture così come quello disciplinato dall'art. 26 c.c. In disparte le considerazioni in ordine alla necessaria "rivisitazione" delle partecipazioni azionarie nelle banche controllate dalle Fondazioni che necessariamente discenderebbero da una riduzione del numero delle Fondazioni stesse, fermiamo la nostra attenzione solo sulla configurazione giuridica delle Fondazioni in quanto tali.

Si può giungere ad ipotizzare che l'autorità di vigilanza possa avanzare l'idea di una qualche forma di coordinamento/integrazione/unificazione tra le Fondazioni bancarie?

Nel contesto delle Fondazioni di diritto privato, si deve altresì aggiungere che il Codice civile stabilisce lo scioglimento ovvero la trasformazione dei fini delle Fondazioni medesime da parte dell'autorità tutoria (Prefetto ovvero Regioni/Province Autonome di Trento e Bolzano), quando ne ricorrano i presupposti. Non sarebbe questo il caso applicabile alla Fondazione che controlla(va) il Monte dei Paschi di Siena? Se il patrimonio è divenuto insufficiente a perseguire gli scopi istituzionali ovvero si ritiene sia ancora sufficiente ma non è più considerato perseguibile lo scopo

perseguito non si potrebbe suggerire allo Stato, che attraverso il Prefetto svolge la funzione di autorità tutoria sulle Fondazioni di origini bancarie – in uno con la vigilanza della Banca d'Italia – di procedere allo scioglimento della Fondazione ovvero alla trasformazione dei fini, così da renderla – in quest'ultimo caso – ancora

“servente” qualche scopo di pubblica utilità? In un momento di crisi delle finanze pubbliche e di incremento dei bisogni sociali, in questo modo, forse si potrebbe contribuire a rafforzare qualche progetto di intervento sociale e solidaristico.

2. Quando una Fondazione non è una P.A. (Tar Lombardia n. 326/2013)

(di Alceste Santuari - Pubblicato su www.personaedanno.it il 6.02.2013)

Una importante sentenza, a giudizio di chi scrive (Tar Lombardia, sez. I, 4 febbraio 2013, n. 326), riporta le lancette correttamente sull'ora legale delle Fondazioni.

Si tratta di una pronuncia che, in questo senso, ha il pregio di andare al fondo della qualificazione giuridico-organizzativa (si badi bene non soltanto legale) delle Fondazioni, in specie quando queste, come nel caso da cui ha preso avvio il ricorso che tra breve si commenterà, sono il risultato di una trasformazione ex lege.

La Fondazione Triennale di Milano, ente pubblico autonomo riconosciuto come tale nel lontano 1931 con regio decreto, si è trasformata in Fondazione di diritto privato senza scopo di lucro a seguito dell'approvazione del D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 273. Si ricorda che tale norma – coeva a quella sull'istituzione delle Fondazioni bancarie – aveva lo scopo di “far uscire” gli enti afferenti alla cultura in genere per condurli nel novero delle Fondazioni (di partecipazione). Infatti, in esse dovevano trovare spazio gli enti pubblici esponenziali del territorio che dovevano finanche indicare loro rappresentanti all'interno dei boards delle Fondazioni medesime.

La Triennale di Milano provvede al perseguimento dei propri scopi istituzionali facendo ricorso al proprio patrimonio – così come ciascuna Fondazione “normale” dovrebbe fare –

aggiungendo a ciò contributi di natura statale e di altri enti territoriali, oltre a quelli ad essa derivanti dai c.d. soci istituzionali e partecipanti (figure di soci tipiche delle Fondazioni di partecipazione).

Per quanto riguarda la governance interna, come sopra richiamato, il CdA è composto in maggioranza da rappresentanti degli enti territoriali soci, i quali, tuttavia, è bene ribadirlo, in conformità con le previsioni dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 273/1999 operano nell'esclusivo interesse della Fondazione senza vincolo di mandato nei confronti degli enti che li hanno designati.

L'art. 3, comma 3 del medesimo D.Lgs. ha disposto che queste Fondazioni potessero costituire società di capitali a latere, a condizione che dette società non perseguano utili e che l'eventuale surplus delle stesse sia destinato ai fini istituzionali.

Ora, in forza di tale disposto normativo, la Fondazione La Triennale di Milano ha costituito una Srl uni personale, interamente posseduta e controllata dalla Fondazione stessa, attraverso la quale svolge attività commerciali.

In termini di entrate, la Fondazione, nelle memorie presentate al giudice amministrativo, dimostrava che esse sono in gran parte derivanti, in un contesto di “bilancio consolidato” che

integra attività della Fondazione e attività della Srl, da risorse diverse da quelle pubbliche, rimanendo queste ultime a circa il 30% dei ricavi. Si tratta – come si può leggere nella sentenza – di “contributi assegnati periodicamente senza integrare alcun obbligo da parte del soggetto pubblico erogante”.

La Fondazione è stata iscritta nell’elenco delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del d.l. n. 223/2006, dovevano provvedere alla riduzione delle spese di funzionamento nella misura del 10%.

Contro detta iscrizione la Fondazione presentava ricorso adducendo quanto segue:

la Fondazione non è un’amministrazione pubblica e non ha alcun collegamento con il conto economico pubblico;

la Fondazione si “regge” sul proprio patrimonio e quindi si autofinanzia, non godendo di contributi obbligatori da parte dello Stato o di altri enti pubblici.

I giudici amministrativi riconoscono la legittimità di ricorrere in capo alla Fondazione che, indipendentemente dalla natura giuridica (pubblico ovvero privata) è stata iscritta nell’elenco di cui sopra.

Sul punto i giudici del Tar Lombardia precisano che il primo motivo introdotto, secondo il quale la Fondazione non sarebbe dovuta essere inserita nell’elenco Istat, avendo personalità giuridica privata e non pubblica, deve essere respinto. In quest’ottica, sostengono i giudici “la circostanza che la Fondazione operi da anni sul mercato con autonomia e sulla base maggiore o minore delle risorse disponibili, a seconda del successo delle relative intraprese e dell’ammontare dei contributi pubblici di volta in volta percetti”, è priva di significato “alla luce delle disposizioni del Regolamento comunitario rispetto al quale alcuna potestà novativa nel quadro dell’ordinamento nazionale ha l’art. 22 del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito nella L.

4.8.2006, n. 248, escluso restando che, sulla sua base testuale, possa essere data una lettura difforme da quanto stabilito in sede comunitaria.”

Uno dei presupposti per procedere all’iscrizione nell’elenco di cui sopra è che i corrispettivi incassati non superino la soglia del 50% dei costi di produzione. In altri termini, si deve poter dimostrare che l’entità equiparata ad una P.A. si sostiene prevalentemente con contribuzioni pubbliche. Su questo specifico punto il Tar Lombardia non considera la Fondazione in quanto tale – il cui bilancio di per sé considerato avrebbe potuto rispettare quella soglia – ma interpreta la Fondazione alla stregua di una “holding”, che controlla, al 100% una Srl e un’altra Fondazione gemmata per realizzare talune finalità istituzionali. Una simile ricostruzione ha permesso, in linea se si vuole con la tendenza di considerare, nel settore degli enti locali, il bilancio consolidato dell’ente locale che ricomprende anche quello delle società controllate e partecipate, di valutare le entrate “commerciali” ben al di sopra della soglia del 50%. Conseguentemente, i giudici amministrativi hanno inteso ribadire che trattasi di una organizzazione per la quale non ricorreva uno dei presupposti richiesti per l’iscrizione nell’elenco Istat delle P.A.

Affermando altresì che non trattasi più di un “ente pubblico” che non fruisce del ripianamento delle perdite da parte dello Stato, la Fondazione non può nemmeno considerarsi alla stregua di un ente pubblico per il fatto di avere nel proprio *board* membri designati da enti pubblici. Ciò non determina – per sé – la configurazione della Fondazione quale ente “controllato dalla P.A.”. Come sopra evidenziato, i membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 273/1999, siedono in quel CdA senza vincolo di mandato nei confronti degli enti che li hanno designati.

Una sentenza importante abbiamo detto all’inizio: sì importante, perché, in disparte altre considerazioni, i giudici amministrativi, pur in presenza di una Fondazione ex ente di diritto

pubblico, hanno riconosciuto nei fatti la configurazione di un ente non profit, che nel corso degli anni ha saputo darsi una organizzazione anche di natura imprenditoriale, ancorché rispettando il vincolo alla Fondazione di non distribuzione dei profitti, al fine di rispondere in modo più efficace e, quindi, adeguato, ai propri fini istituzionali.

L'introduzione poi del concetto di bilancio consolidato e di "capo-gruppo" riconosciuta in capo alla Fondazione ci sembra una valorizzazione del modello fondazionale in senso evolutivo, capace di cogliere gli elementi di novità che il tessuto sociale delle organizzazioni non profit è (ancora) in grado di realizzare.

3. Le norme sull'anticorruzione si applicano anche alle ex IPAB

(di Alceste Santuari - Pubblicato su www.personaedanno.it il 23.01.2013)

Con propria delibera n. 34 del 18 dicembre 2012, la CIVIT (Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione) ha statuito l'applicabilità della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" ad un ente ex IPAB non ancora trasformato in ASP o in Fondazione di diritto privato a sensi dell'art. 10, l. n. 328/2000 e D.Lgs. n. 207/2001.

L'art. 1, comma 46 della l. n. 190/2012 ha introdotto l'art. 35 *bis* nel D.Lgs. n. 165/2001, che dispone quanto segue: Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è inserito il seguente:

«Art. 35-*bis*. - (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) -

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma I integra le leggi e i regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari».

Si aggiunga che l'art. 1, commi 49, 59, 60 e 61, l. n. 190/12 prevede che le norme anticorruzione siano applicate oltre che alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, anche ai soggetti di diritto privato sottoposti al controllo degli enti pubblici.

La CIVIT, nel caso di specie, ha esaminato il quesito sottopostole dal presidente di una casa di riposo (ancora IPAB) che chiedeva di sapere se si

applica la disposizione contenuta nell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 così come novellato dall'art. 1, comma 46, l. n. 190/2012 a seguito di una condanna in primo grado "per abuso d'ufficio" comminata ad un proprio dirigente.

La CIVIT, in via preliminare, ricostruisce la fattispecie giuridica delle IPAB, al fine di individuare se trattasi di ente avente natura di diritto privato ovvero di diritto pubblico. Al riguardo, giova ricordare che, in conformità all'art. 10 della l. n. 328/2000, le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, disciplinate dalla c.d. "legge Crispi" del 1890, possono trasformarsi, sulla base delle norme regionali, in Aziende pubbliche di servizi alla persona oppure in Fondazioni/associazioni di diritto privato.

Alla luce dell'evoluzione centenaria delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, oggi l'effettiva natura degli enti in parola deve prendere le mosse dalle disposizioni concrete dedotte negli statuti. Questi ultimi, soprattutto a seguito dell'intervenuta riforma dell'assistenza, costituiscono il punto di riferimento oggettivo e vincolante dell'azione e degli interventi delle ex IPAB, siano esse trasformate in Fondazioni di diritto privato ovvero in Aziende pubbliche di servizi alla persona. In questo senso, non risulta sufficiente – come invece in passato era invalso – far dipendere la qualificazione della singola IPAB da elementi quali il contributo pubblico

ovvero la copertura parziale del bilancio da parte degli enti territoriali. Al contrario, la giurisprudenza della Suprema Corte ribadisce la necessità di operare una ricognizione "caso per caso" per poter valutare la specifica natura dell'ente, non ritenendo sufficienti elementi quali l'immissione in ruolo dei dipendenti e delle successive qualifiche a mezzo di atto amministrativo ovvero l'applicazione ai dipendenti di un accordo collettivo stipulato dagli enti locali.

E, forse, proprio questo orientamento può rappresentare l'"interpretazione autentica" dell'art. 10 della legge n. 328/2000, con il quale si è inteso sostenere il processo di trasformazione delle IPAB. Queste istituzioni, infatti, nonostante la "pubblicizzazione forzata" operata dalla legge Crispi del 1890, non sono mai state in verità enti pubblici "puri".

Tuttavia, qualora una ex IPAB sia ancora tale, in quanto non è intervenuta la disciplina regionale che contiene le disposizioni circa la loro trasformazione, come è il caso in parola, la CIVIT ha considerato la casa di riposo alla stregua di un ente pubblico cui deve, quindi, essere applicata la disciplina prevista nella l. n. 190/12. Tale ricostruzione è rafforzata dalla previsione, nel caso di specie, dell'applicazione al personale dell'IPAB di un contratto collettivo di lavoro riferibile al comparto regioni e autonomie locali.

4. Brevi spunti di riflessione in tema di Enti Non Profit e Responsabilità da Reato (D.Lgs. n. 231/2001)

(di Stefania Cappa)

Fin dall'entrata in vigore della normativa riguardante la responsabilità da reato degli enti (D.Lgs. 231/2001), si è discusso in merito all'applicabilità dello stesso al Terzo Settore.

L'art. 1, comma 2, del decreto n. 231 stabilisce l'ambito di applicazione delle disposizioni in esso

contenute a tutti gli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Inoltre, come noto, la scelta del legislatore, è stata nel senso di escludere dalla normativa gli enti pubblici (art. 1, comma 3) e quindi,

sostanzialmente, gli enti del Terzo Settore che rivestano la qualifica di ente pubblico.

A ben vedere, secondo la Cassazione, ciò che rileva maggiormente ai fini dell'attrazione tra i soggetti destinatari della normativa, è la presenza di un'attività obiettivamente svolta in termini di "organizzazione imprenditoriale".

La mancanza di un riferimento esplicito alle imprese individuali, fra l'altro, non equivale ad un'esclusione di tali soggetti dal campo applicativo della norma che in linea di principio dovrebbe essere indirizzata ad ogni tipo di soggetto collettivo, ponendo l'attenzione sulla natura effettiva dell'ente e sull'attività da esso in concreto svolta (Cass. Pen., Sez. III°, 20 aprile 2011, n. 15657).

Fatte queste rapide premesse, abbozzando un primo approccio al tema dell'applicabilità, agli enti del Terzo Settore, della disciplina della responsabilità da reato di cui al D.Lgs. 231/2001, è interessante segnalare la sentenza del 22 marzo 2011, con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, Dott. Roberto Arnaldi, ha condannato un'associazione volontaria di pubblica assistenza (A.n.p.a.) per il delitto di truffa ai danni dello Stato (art. 640 c. 2 n. 1 c.p.), previsto tra i reati presupposto dall'art. 24 c. 1, del D.Lgs. 231/2001.

In specie, la Onlus in questione è stata condannata poiché, con condotte fraudolente, simulava nei confronti dei terzi la propria natura volontaristica senza fini di lucro per ottenere contributi e sussidi a titolo gratuito, nonché per assicurarsi convenzioni e contratti con enti e istituzioni pubbliche, anche in assenza dei requisiti necessari.

L'associazione condannata solo apparentemente risultava un ente no profit,

mentre in sostanza svolgeva attività imprenditoriale a fini di lucro nel settore sanitario, perseguendo illecitamente interessi economici.

È anche importante ricordare che, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 265 del 13 novembre 2012) della Legge 6 novembre 2012 n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione*", sono diventate effettive le modifiche del DDL anticorruzione nonché le annesse modifiche del D.Lgs. n. 231/2001.

Le disposizioni sono entrate in vigore, come noto, a fine novembre 2012.

La normativa in questione ha previsto un ampliamento dei reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001: il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319^{quater} c.p.), che si affianca alle misure previste per corruzione e concussione (art. 25 - D.Lgs. 231), e il reato di corruzione tra i privati (art. 25^{ter}, comma 1 lett. s-bis - D.Lgs. 231) nei casi previsti dal rinnovato art. 2635 del codice civile.

Considerato che l'impostazione della giurisprudenza e la nuova legge anticorruzione ampliano la gamma degli illeciti, non è da escludere che anche gli enti non profit possano essere implicati, esempio, per fatti di corruzione privata.

Orbene, le brevi considerazioni che precedono inducono certamente ad una riflessione sull'opportunità dell'adozione, da parte degli enti non profit, di un modello organizzativo (accompagnato dalla nomina di un organismo di vigilanza preposto a verificarne il rispetto) poiché anche gli operatori del Terzo Settore possono essere ritenuti soggetti a rischio 231.

5. Conversione delle azioni privilegiate detenute dalle Fondazioni Bancarie in azioni ordinarie della Cassa Depositi e Prestiti

(di Filippo Federici e Alessandro Linguanotto)

Il tema della eventuale conversione delle azioni privilegiate assegnate nel 2003 alle Fondazioni bancarie (le "Fondazioni") in seguito alla loro entrata nel capitale sociale della Cassa Depositi e Prestiti (di seguito, "CDP") ha costituito la fonte di un recente e acceso dibattito in vista dell'avvicinarsi della finestra di conversione.

Proprio sulle modalità di conversione si è innestato un aspro confronto tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, regista sin dal 2003 della entrata delle Fondazioni nel capitale della CDP, e le stesse Fondazioni. Il Tesoro, infatti, richiedeva alle Fondazioni di corrispondere un conguaglio per la conversione de qua, a fronte dell'aumento dell'operatività e del patrimonio netto della CPD. Da parte loro, le Fondazioni ritenevano che il plusvalore creato negli anni dalla Cassa fosse incorporabile nel valore dei loro titoli e di non dover corrispondere alcun conguaglio in sede di conversione.

Sul tema del conguaglio è interessante rilevare che, a quanto risulta dalla stampa, sono stati redatti due pareri legali di notevole spessore. Da un lato, l'analisi resa dal Prof. Giuseppe Benedetto Portale (ordinario di diritto commerciale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) il quale sosteneva che le Fondazioni fossero ferme al diritto di convertire le proprie azioni al prezzo originario di sottoscrizione; dall'altro, il parere redatto dal Prof. Piergaetano Marchetti (ordinario di diritto commerciale all'Università Bocconi di Milano), il quale condivideva l'orientamento espresso dalle Fondazioni e riteneva altresì che in caso di recesso le stesse Fondazioni avrebbero avuto diritto a una liquidazione più elevata rispetto al valore delle azioni per le quali il diritto di exit veniva esercitato.

Nonostante la mediazione da parte del Presidente dell'Acri, Giuseppe Guzzetti, risultava

ancora incerto ogni esito, ma intorno alla CDP il fronte delle Fondazioni azioniste si stava sfaldando. La prima a chiamarsi fuori è stata a fine dello scorso novembre la Fondazione Cariverona, che ha manifestato la propria volontà di uscire dal capitale della CDP, di cui è azionista con una quota del 2,57%. Oltre alla reazione di Cariverona è comunque opportuno sottolineare che tra le sessantacinque Fondazioni che nel 2003 avevano sottoscritto il 30% del capitale sociale della CDP le perplessità erano diffuse.

Mediazione a parte, i malumori erano forti. Oltre alla Fondazione Cariplo, di cui Giuseppe Guzzetti è Presidente, sembravano allinearsi alla trattativa da questi intrapresa Fondazione CrCuneo, salita a febbraio dall'1,03 al 1,25%, e Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Più fredde, invece, le emiliane e soprattutto le torinesi: Compagnia San Paolo e soprattutto Fondazione Crt, entrambe titolari del 2,75%.

Una soluzione è stata recentemente trovata, in data 3 dicembre u.s., con il voto all'unanimità delle Fondazioni (anche se la dissidente Cariverona non era presente) alla conversione delle loro azioni privilegiate e con l'approvazione dell'emendamento proposto dalla senatrice Bonfrisco nel decreto sviluppo (DI 179/2012). In forza di questo emendamento, le Fondazioni potranno diluire la propria quota dal 30 al 20%, versando un conguaglio di 750 milioni al Tesoro a rate annuali, la prima delle quali pari al 20% del totale, ad aprile 2013. In seguito le Fondazioni potranno aumentare di nuovo la quota al 30%.

"L'accordo è una cosa buona e importante", ha commentato il Presidente della CDP Franco Bassanini, sottolineando e dando merito al ruolo ricoperto dal Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti, che negli ultimi giorni ha lavorato proprio per trovare un punto di incontro su una

soluzione equa. Lo stesso Franco Bassanini ha ricordato di aver sempre preferito il mantenimento delle Fondazioni nell'azionariato, soci stabili e di lungo periodo e funzionali a permettere alla CDP di non essere inclusa nel perimetro della Pubblica Amministrazione, fuori quindi dal calcolo del debito pubblico.

Per questi motivi, in data 12 dicembre u.s. l'assemblea straordinaria della CDP ha approvato le modifiche statutarie connesse alla conversione delle predette azioni privilegiate. I soci riuniti in assemblea hanno infatti approvato la modifica dell'art. 7, co. 10, dello Statuto, al fine di ridefinire le date relative alla conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie. In particolare, le azioni privilegiate saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie a decorrere dal 1 aprile 2013, mentre la facoltà di conversione alla pari e il diritto di recesso, riconosciuto dallo Statuto ai possessori di azioni privilegiate, potranno essere esercitati nel periodo dal 15 febbraio al 15 marzo 2013.

Pur se incompatibili con le logiche di mercato proprie della cultura liberista anglosassone, Fondazioni e CDP sono state e continuano a costituire un perno fondamentale dell'economia italiana; le stesse svolgono, infatti, una funzione *de facto* di politica industriale e di finanziamento alle imprese.

Tuttavia il tema fondamentale non è il ruolo della CDP e delle Fondazioni, quanto quello di migliorarne le caratteristiche, attraverso una

vigilanza più stringente da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e regole più chiare sulle incompatibilità politiche nella *governance* delle Fondazioni. Rilievi ai quali è opportuno sottolineare che il Presidente dell'Acri Guzzetti non si è mai sottratto e la Carta delle Fondazioni ne costituisce, in parte, una prova.

Solo dopo aver risolto questi aspetti potrà dunque aprirsi il tema della giustificazione di questo "intervento pubblico nell'economia"; da un lato, confrontandosi anche con la pervasività della *Cuisses de Depots* francese e della *Kreditanstalt für Wiederaufbau* tedesca, dall'altro senza dimenticare che in assenza delle leve della CDP l'Italia certamente sarebbe più liberale, ma forse anche meno capace di garantire investimenti, ammodernamenti, innovazione e liquidità alle imprese private. Linfe vitali in un periodo caratterizzato da una profonda crisi globale e una forte recessione economica nazionale.

Concludendo, è meritevole ricordare che il *trade-off* tra le varie soluzioni possibili non deve essere risolto nella considerazione che non esistono soluzioni migliori di altre in termini assoluti, ma che le opzioni si dimostrano migliori solo quando si attagliano (meglio) alla realtà concreta. Ciò detto, sicuramente il contesto politico, economico e culturale italiano costituisce un parametro fondamentale, non solo nell'ottica dell'auspicato miglioramento della *governance* della CDP e delle Fondazioni, ma anche in chiave della loro giustificazione.



Consiglio Direttivo - 16.12.12

Il Consiglio Direttivo di Argis, riunitosi il 16 dicembre scorso, ha deliberato, per quanto riguarda il Comitato scientifico, la nomina dell'Avv. Filippo Maria Federici in qualità di membro e Segretario del Comitato stesso.

Ha inoltre aggiornato le quote associative minime da versare a partire dall'anno 2013, deliberando quanto segue:

- Soci ordinari - persone fisiche: € 100
- Soci ordinari - Fondazioni, Enti, Istituzioni, Università, Società di capitali: € 200
- Soci sostenitori: oltre € 500
- Studenti: € 30

È stato inoltre deciso di convocare l'Assemblea dei Soci per nominare il nuovo Presidente, il cui ruolo dovrà essere sempre più "rotativo", e ciò al fine di non cristallizzare le nomine per periodi eccessivamente lunghi.

Da ultimo il Consiglio ha deliberato, ferma restando la regolare attività informativa attraverso convegni e seminari, di organizzare *webinar*, da tenersi in orari post lavorativi e il cui download sarà libero e gratuito sul sito web di Argis, su temi specifici.

Assemblea dei Soci - 14.03.13

Giovedì 14 marzo alle ore 17.00 presso la sede della Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus, Viale Premuda 38/a si terrà l'Assemblea dei Soci di Argis.

Tema dell'incontro: **"Governance nel Not for Profit, tra trasparenza, credibilità e competenza"**.

Ordine del giorno:

- accettazione dimissioni Presidente, nomina nuovo Presidente e conferimento di poteri;
- conferma e/o sostituzione delle nomine e/o nomina dei membri di tutti gli organi dell'associazione;
- nomina nuovo Revisore dei conti;
- varie ed eventuali.

Il diritto di intervento in assemblea nonché il diritto di voto spettano a tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.

Campagna adesioni 2013

L'iscrizione ad Argis garantisce ai soci la possibilità di accedere a tutti i contenuti e servizi disponibili sul sito www.argis.it, di essere costantemente informati sulla vita culturale dell'associazione, anche attraverso la newsletter ARGISnauta, di partecipare alle sue iniziative e di prendere parte alla estesa trama di rapporti avviata. Vi invitiamo pertanto ad associarvi alla nostra associazione.

È possibile effettuare il pagamento sia visitando l'apposita sezione del sito dell'associazione www.argis.it, sia compilando e inviando a info@argis.it la [domanda di ammissione qui allegata](#) ed effettuando bonifico bancario, evidenziando nella causale cognome e nome o riferimenti della società o dell'ente, a:

Banca: Cariparma & Piacenza

Dipendenza di Milano

Agenzia n. 4 - Via Verri n. 2

Conto Corrente N. 000043488967

CIN: H ABI: 06230 CAB: 01631 Codice IBAN: IT 56 H 06230 01631 000043488967

Consiglio Direttivo, Comitato Tecnico-Scientifico, Commissioni

Consiglio Direttivo

Avv. Gianfranco Negri-Clementi, Presidente

Dott. Alberto Salsi, Vice Presidente

Dott. Alfio Regis, Consigliere

Avv. Ermanno Cappa, Consigliere

Avv. Mariavittoria Rava, Consigliere

Dott. Franco Simeoni, Consigliere

Comitato Tecnico-Scientifico

Prof. Giulio Sapelli, Presidente

Avv. Filippo Federici, Segretario

Componenti

Dott. Giuseppe Bernoni, Studio Bernoni Professionisti Associati

Dott. Paolo Citterio, Associazione Intersettoriale Direttori del Personale

Dott. Enrico Danili - USR Lombardia

Fra Marco Fabello, IRCCS San Giovanni di Dio

Dott. Alessandro Giussani, Consorzio nazionale Cgm

Dott.ssa Alessandra Maraffini, Extrabanca

Dott. Marco Morganti, Banca Prossima

Avv. Annapaola Negri-Clementi, Negri-Clementi Studio Legale Associato

Dott. Andrea Olivero, Acli

Dott. Giovanni Pavese, Università Bocconi

Prof. Vito Pietroforte, Università degli Studi di Milano

Dott.ssa Monica Poletto, CDO Sociale

Prof. Paola Schwizer, Università Bocconi

Consiglio Direttivo, Comitato Tecnico-Scientifico, Commissioni

Commissioni di lavoro

Lavoro e Formazione nel not for profit

Dott. Italo Testa, Presidente

Dott. Enrico Danili

Dott. Alfio Regis

Dott. Corrado Tomassini

Legislazione e Fiscalità nel not for profit

Prof. Alceste Santuari, Presidente

Avv. Stefania Cappa

Dott. Francesco Santi

Prof. Alessandro Venturi

Bilancio e Contabilità nel not for profit

Prof. Massimo Saita, Presidente

Dott. Ambrogio Picolli

Prof. Roberta Provasi

Ing. Cesare Sacerdoti

Comunicazione e Fundraising nel not for profit

Dott. Fabrizio Annaro

Avv. Mariavittoria Rava

Dott. Tiziano Tazzi